



## **CITTÀ DI MESSINA**

### **STATUTO DELLA "FONDAZIONE MESSINA"**

#### **Art. 1**

##### **Costituzione - sede – denominazione**

- 1.1 È costituita una Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Messina", di seguito indicata come "Fondazione". La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall'articolo 1 comma 1, del D.P.R. 361/2000.
- 1.2 Alla Fondazione concorrono il Comune di Messina e la Città Metropolitana di Messina quali soci Fondatori, i Partecipanti e i Sostenitori. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici.
- 1.3 La Fondazione ha sede legale in Messina e svolge la propria attività in Italia e all'estero. Previa deliberazione del Consiglio di Indirizzo, la Fondazione istituire anche altrove in Italia e all'estero sedi secondarie, uffici amministrativi e di rappresentanza.
- 1.4 La Fondazione ha durata illimitata.  
La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità di agire e piena autonomia statutaria e gestionale.
- 1.5 La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale.

#### **Art. 2**

##### **Scopo**

- 2.1 La Fondazione, centro di ideazione e produzione di cultura, persegue finalità di promozione culturale, promuovendo, realizzando e partecipando ad iniziative ed eventi culturali, artistici e

sociali di ambito e di rilevanza locale e/o nazionale ed internazionale, anche attivando forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

La Fondazione promuove la crescita culturale della comunità locale, anche allo scopo di contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio messinese e siciliano. La Fondazione valorizza, operando in ambito locale, nazionale ed internazionale e perseguendo obiettivi di efficacia e di efficienza, il patrimonio culturale e identitario del territorio, materiale e immateriale, in coerenza e continuità con la storia della comunità.

La Fondazione stimola e sostiene l'innovazione culturale e la creatività, favorendo e facilitando il diritto alla cultura e la partecipazione di tutti i cittadini, in particolare i giovani, promuovendo una città creativa e interculturale, in collaborazione con il Comune di Messina e la Città Metropolitana di Messina, con il sistema educativo e formativo e con altri soggetti pubblici e privati, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e sviluppo del territorio.

La Fondazione, operando in ambito culturale, sviluppa e consolida l'immagine di Messina livello nazionale e internazionale, collaborando con i soggetti pubblici e privati.

La Fondazione promuove una programmazione culturale e artistica coordinata, finalizzata alla realizzazione di reti nazionali e internazionali tra istituzioni e altri soggetti pubblici e privati.

2.2 La Fondazione intende operare nello svolgimento delle seguenti categorie di attività:

- a. programmare, realizzare, sostenere e promuovere iniziative, manifestazioni ed eventi nei settori delle arti, dello spettacolo e della cultura in genere;
- b. promuovere la conoscenza del patrimonio culturale del territorio della Città Metropolitana di Messina e ad assicurare le migliori condizioni di fruizione del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura; valorizzare, anche attraverso la gestione, istituti e luoghi della cultura propri, di Fondatori o di terzi;
- c. gestire e valorizzare luoghi per la cultura, l'arte e lo spettacolo, ubicati nel territorio della Città Metropolitana di Messina, propri, di Fondatori o di terzi;
- d. promuovere e realizzare, in Italia e all'estero, iniziative di sviluppo turistico e di marketing territoriale anche volte all'innovazione sociale, tecnologica e culturale attraverso l'identificazione e lo sviluppo del brand "Messina".

Art. 3

### **Modalità di perseguimento delle finalità istituzionali**

3.1 Per il perseguimento dei propri fini, la Fondazione:

- a. si avvale della collaborazione di enti ed istituzioni pubbliche e private, strutture regionali, agenzie, fondazioni, soggetti in house ed enti di partecipazione pubblica, che operano nei settori d'interesse della Fondazione e/o ne condividano finalità ed obiettivi, nel rispetto delle reciproche autonomie e funzioni;
- b. si raccorda e sviluppa sinergie e collaborazioni anche con altri organismi pubblici e/o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione e/o ne condividano lo spirito e le finalità;

- c. può essere affidataria di concessione o appalto pubblico “in house” da parte dei Fondatori e dei Partecipanti, nei limiti di legge. A tal fine:
- i Fondatori e i Partecipanti esercitano congiuntamente sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, da intendersi quale influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative;
  - oltre l'80 per cento delle attività della Fondazione è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai Fondatori e i Partecipanti;
  - nella Fondazione non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

### 3.2 La Fondazione, per la sua natura:

- a. persegue finalità di interesse generale;
- b. non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale;
- c. ha l'obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- d. svolge, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale, purché non in contrasto con le finalità e con i valori riconosciuti negli statuti dei Fondatori;
- e. nei limiti connessi alle finalità statutarie e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento.

### 3.3 Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione potrà tra l'altro:

- a. svolgere attività di supporto, in ambito culturale, a Fondatori e Partecipanti;
- b. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- d. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- e. partecipare ad associazioni, enti, società ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento delle finalità statutarie della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei

- a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- g. erogare premi e borse di studio;
  - h. svolgere attività di formazione, alta formazione, specializzazione, perfezionamento e organizzare corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
  - i. svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, del merchandising e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo internet, dei servizi aggiuntivi a istituzioni e luoghi della cultura, di biglietteria e di gestione di spazi pubblicitari nonché fornire a terzi servizi anche di carattere commerciale;
  - j. progettare e realizzare interventi di riqualificazione, anche di carattere edilizio e strutturale, su beni immobili;
  - k. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
  - l. promuovere intese anche di carattere associativo con Enti scientifici e/o culturali, con associazioni e/o fondazioni con scopi simili;
  - m. partecipare, anche con il ruolo di capofila, alla predisposizione ed attuazione di progetti a valere su fonti di finanziamento regionali, nazionali, europee e internazionali, anche private.

3.4 La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Art. 4

### **Patrimonio**

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione Siciliana, Enti territoriali o da altri Enti pubblici, che con delibera del Consiglio di Indirizzo possono essere destinati a incrementare il patrimonio.

Art. 5

### **Fondo di Gestione**

5.1 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, Partecipanti e Sostenitori;

- da contributi e finanziamenti attribuiti dallo Stato, dall'Unione europea, dalla Regione Siciliana, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6

### **Bilancio**

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il mese di dicembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.

6.3 I bilanci previsionali e consuntivi, approvati dal Consiglio di Indirizzo, sono prontamente trasmessi ai Fondatori e ai Partecipanti.

Art. 7

### **Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Sostenitori.

Art. 8

### **Fondatori**

8.1 Sono Fondatori originari, avendo sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale, il Comune di Messina e la Città Metropolitana di Messina.

8.2 Possono divenire Fondatori, Enti pubblici diversi dai Fondatori originari, che aderiscano entro 3 (tre) mesi dalla costituzione della Fondazione.

I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento, qualora emanato.

8.3 I Fondatori devono contribuire al fondo di gestione, comunicando e aggiornando alla Fondazione lo stanziamento assegnato per ciascuna annualità del successivo triennio.

8.4 I Fondatori regolano il rapporto in essere con la Fondazione sulla base di apposite convenzioni.

Art. 9

### **Partecipanti**

9.1 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti gli Enti pubblici e le società e gli enti di diritto privato controllati da enti pubblici che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al Fondo di dotazione e, su base pluriennale almeno triennale, al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura ritenuta congrua dal Consiglio d'indirizzo.

9.2 La qualifica di Partecipanti dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato.

9.3 I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di indirizzo. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Art. 10

### **Sostenitori**

10.1 Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti una tantum o periodici in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'indirizzo ovvero con una equivalente attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di equivalenti beni materiali o immateriali. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione, previa approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

10.2 La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

10.3 I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, qualora emanato.

10.4 Possono essere nominati Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

Art. 11

### **Esclusione e recesso**

11.1 Il Consiglio di Indirizzo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

11.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

L'esclusione può altresì essere deliberata per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

11.3 I Partecipanti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 12

### **Organi della Fondazione**

12.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Sovrintendente;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei Conti.

Art. 13

### **Presidente della Fondazione**

13.1 Il Presidente della Fondazione è il Sindaco *pro tempore* del Comune di Messina.

13.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste in giudizio e sovrintende alle attività della Fondazione.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Indirizzo e ne formula l'ordine del giorno, curando che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.

Il Presidente, inoltre:

- a. stipula convenzioni, protocolli d'intesa ed atti equiparati con organismi pubblici e privati;
- b. nomina, designa e compie atti analoghi attribuiti dalle specifiche disposizioni di legge;
- c. rappresenta la Fondazione nelle sedi e negli incontri istituzionali;
- d. esercita, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio di Indirizzo salvo ratifica delle determinazioni
- e. assunte nella prima seduta utile;
- f. può rilasciare procure speciali per il compimento di singoli atti.

13.3 In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente.

13.4 Il Presidente ed il Vice Presidente sono organi onorifici per i quali non è previsto il riconoscimento di alcun emolumento.

Art. 14

### **Il Consiglio di Indirizzo**

14.1 Il Consiglio di Indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

14.2 Il Consiglio di Indirizzo è costituito da:

- a. il Presidente;
- b. un componente designato dal Comune di Messina, Fondatore originario;
- c. un componente designato dalla Città Metropolitana di Messina, Fondatore originario;
- d. un componente designato di comune accordo dagli altri Fondatori, diversi dai fondatori originari;
- e. un componente designato dai Partecipanti.

Alle riunioni del Consiglio di indirizzo partecipa, senza diritto di voto, il Sovrintendente. La partecipazione è esclusa qualora si discuta di nomina e revoca del Sovrintendente o di definizione delle condizioni contrattuali del suo incarico.

14.3 I componenti di cui alle lettere b., c., d. ed e. devono essere in possesso dei requisiti di legge e di qualificate competenze ed esperienze nella gestione e/o amministrazione di attività, istituzioni ed enti culturali e artistici, pubblici o privati.

14.4 Il componente di cui alla lettera d) è designato di comune accordo dai Fondatori originari, qualora non vi siano ulteriori Fondatori. Il componente di cui alla lettera e) è designato di comune accordo dai Fondatori, qualora non vi siano Partecipanti. Il Consiglio è comunque validamente costituito quando siano in carica almeno tre componenti.

14.5 I componenti di cui alle lettere b., c. d. ed e. durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

14.6 Il Consiglio di Indirizzo svolge le seguenti funzioni:

- a. esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo;
- b. delibera eventuali modifiche dello statuto;
- c. delibera in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti o Sostenitori;
- d. delibera in merito all'esclusione di nuovi Partecipanti o Sostenitori;
- e. approva il programma di indirizzo annuale e pluriennale per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto proposto dal Sovrintendente e ne verifica l'attuazione;
- f. approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- g. nomina e revoca il Sovrintendente, determinando le condizioni, incluso il compenso, del rapporto contrattuale;
- h. elegge al proprio interno il Vice Presidente, che resta in carica per l'intero mandato quale consigliere;
- i. approva le convenzioni con Fondatori o Partecipanti o con altri enti pubblici;

- j. delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri soggetti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- k. valuta la congruità delle forme, delle modalità e della misura della contribuzione di Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, deliberando in merito;
- l. determina, su proposta del Sovrintendente, la dotazione organica della Fondazione e le modalità di assunzione del personale, in conformità ai vincoli di bilancio;
- m. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- n. delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- o. approva il Regolamento della Fondazione e i regolamenti organizzativi;
- p. stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- q. può nominare uno o più direttori artistici per settore o per specifiche manifestazioni o singoli progetti artistici, fissandone il relativo compenso;
- r. accerta il verificarsi delle cause di scioglimento della Fondazione e delibera in merito;
- s. svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

14.6 Il Consiglio Può inoltre:

- delegare specifici compiti al Sovrintendente;
- delegare specifici compiti referenti a propri componenti;
- approvare il codice etico della Fondazione.

Art. 15

### **Convocazione e funzionamento del Consiglio di Indirizzo**

15.1 Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

15.2 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la maggioranza dei suoi componenti.

15.3 Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo è invitato il Revisore dei conti e vi partecipa, senza diritto di voto, il Sovrintendente. I verbali delle riunioni vengono redatti da persona designata dal Presidente della riunione.

15.4 La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di posta elettronica o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno un giorno a mezzo posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Indirizzo si tengano in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nelle materie riguardanti persone si delibera a scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo cui partecipino tutti i componenti sono valide anche in difetto di formale convocazione.

Art. 16

### **Il Sovrintendente**

16.1 Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Indirizzo per un mandato di quattro anni, rinnovabile, e deve essere in possesso di adeguate e qualificate competenze ed esperienze nella gestione e amministrazione di attività, istituzioni ed enti culturali e artistici, pubblici o privati.

16.2 Dirige, coordina e realizza l'attività della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza sulla base degli indirizzi, dei bilanci e del programma di indirizzo annuale e pluriennale per il perseguimento delle finalità statutarie deliberati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare, il Sovrintendente:

- a. predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- b. predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- c. partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto;
- d. collabora con il Presidente per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- e. coordina e sovrintende alla gestione delle risorse umane di cui la Fondazione si avvale con tutti i conseguenti poteri e responsabilità;
- f. svolge le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- g. sovrintende e coordina le attività artistiche, culturali, tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, in conformità agli indirizzi gestionali e finanziari stabiliti dal Consiglio di Indirizzo desumibili anche dal bilancio preventivo;
- h. tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
- i. dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività istituzionale della Fondazione e le attività connesse e strumentali;
- j. propone al Consiglio di Indirizzo la nomina o la revoca dei Direttori artistici;

16.3 Il Sovrintendente ha poteri di firma nell'ambito delle funzioni e dei poteri attribuitigli dal presente Statuto.

Art. 17

### **Il Comitato Scientifico**

17.1 Il Comitato Scientifico è organo Consultivo e contribuisce alla formulazione degli indirizzi culturali della Fondazione.

17.2 Il comitato scientifico è composto da non più di sei membri oltre il Sovrintendente che lo presiede e lo convoca. Il mandato dei componenti del Comitato Scientifico dura due anni, ed è rinnovabile.

Il Presidente designa fino a due membri, fino a due possono essere designati congiuntamente dai Sostenitori, il restante numero è designato dal Consiglio di Indirizzo.

I membri del Comitato sono scelti tra le personalità di riconosciuta qualificazione e prestigio del mondo artistico, scientifico e culturale, in modo che sia assicurata la varietà delle competenze rispetto ai campi di attività e di interesse della Fondazione.

17.3 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno ed esprime un parere sul programma di indirizzo annuale e pluriennale per il perseguimento delle finalità statutarie predisposto dal Sovrintendente, sulle proposte di collaborazione strategica con altre istituzioni culturali estranee alla Fondazione e su tutte le iniziative culturali che il Sovrintendente intenda sottoporre. Il Comitato Scientifico può altresì deliberare proposte da sottoporre al Sovrintendente o al Consiglio di Indirizzo. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Indirizzo.

17.4 Il Comitato Scientifico è organo onorifico, e la partecipazione non comporta il riconoscimento di alcun emolumento, ma può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e previamente autorizzate.

Art. 18

### **Il Revisore dei conti**

18.1 Il Revisore dei conti è nominato dal Comune di Messina, quale Fondatore originario, tra persone fisiche iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. All'atto della nomina è determinato il compenso, a carico della Fondazione.

18.2 Il Revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto.

Il Revisore dei conti redige apposite relazioni che accompagnano il bilancio preventivo e consuntivo.

Il Revisore dei conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

18.3 Il Revisore dei conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art. 19

### **Direttori Artistici**

19.1 Il Consiglio di Indirizzo nomina, su proposta del Sovrintendente, può nominare uno o più Direttori Artistici per settore di attività della Fondazione, o per specifiche manifestazioni o singoli progetti artistici, fissandone il relativo compenso e la durata dell'incarico, tra soggetti di comprovata esperienza artistica nel settore di interesse.

19.2 Il Direttore artistico coadiuva il Sovrintendente nello svolgimento delle attività della Fondazione con riferimento all'oggetto dell'incarico, svolgendo la propria funzione di elaborazione dei progetti artistici, nonché di direzione e coordinamento del personale coinvolto.

19.3 L'incarico di Direttore Artistico può essere affidato ad interim anche al Sovrintendente ovvero ad un componente del Comitato Scientifico.

Art. 20

### **Gestione del Personale**

20.1 La Fondazione opera avvalendosi prioritariamente di personale proveniente dai Fondatori, nella forma del distacco temporaneo, del comando o dell'avvalimento. In subordine la Fondazione si avvale di personale con incarico di lavoro autonomo e di personale dipendente a tempo determinato e indeterminato.

20.2 Il personale dipendente della Fondazione è assunto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, esclusivamente mediante l'espletamento di apposite procedure selettive pubbliche e comunque nell'osservanza della normativa vigente.

Art. 21

### **Controllo e vigilanza sulla Fondazione**

21.1 L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della Fondazione; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione e nel presente Statuto non possano essere attuate; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le eventuali azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 22

### **Scioglimento**

22.1 Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Indirizzo che contestualmente delibera la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, secondo le disposizioni di legge, ad altro Ente senza scopo di lucro che persegua finalità analoghe. I beni pervenuti a qualunque titolo dai Fondatori devono essere restituiti salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 23

### **Norma di rinvio**

23.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.